

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

YOUBUSINESS WEB (servizio offerto alla clientela imprese)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' YOUBUSINESS WEB

YouBusiness Web è il Portale di servizi telematici che consente di gestire via internet in completa autonomia, sempre e ovunque, le operazioni bancarie della propria impresa, dalle più tradizionali alle più innovative, tramite una gamma di servizi erogati in modalità protetta e riservata.

YouBusiness Web consente di consultare i saldi e movimenti dei rapporti aziendali, anche in tempo reale, di gestire i pagamenti (bonifico ordinario/stipendi, payord, bonifico SEPA, pagamento effetti, pagamento delega F24, pagamento MAV e RAV, bollettini postali, ricariche telefoniche, ecc.), gli incassi (disposizioni RIBA/MAV/SDD e relativi esiti).

Inoltre è disponibile il servizio Documenti on line che consente di ricevere in formato elettronico gli estratti conto, i documenti di sintesi e le contabili relative ai rapporti aperti presso il nostro Istituto.

I servizi telematici di YouBusiness Web comprendono anche funzionalità avanzate di gestione dei dati informativi e dispositivi (scheduler, importazione/esportazione dati estesa e conversione, archivi dati estesi), di profilatura degli utenti e delle carte aziendali YouCard Business.

Con YouBusiness Web la clientela può operare sui conti bancari aperti presso il nostro Istituto e anche presso tutte le Banche aderenti al Consorzio CBI (Customer to Business Interaction), tramite il Servizio CBI (Corporate Banking Interbancario).

L'elenco di tutte le funzionalità, rese disponibili tempo per tempo, sono consultabili tramite il sito pubblico della Banca.

YouBusiness Web è disponibile in tre versioni:

- **MONO** è il servizio base, destinato principalmente alle Imprese di piccole dimensioni o con esigenze di gestione dei rapporti bancari molto semplici, offre funzionalità monobanca e monoutente;
- **MULTI** con funzionalità multibanca e multiutente, offre una gamma completa e diversificata di servizi, in grado di soddisfare le esigenze di un'impresa che opera in ambito nazionale;

- **PLUS** integra i servizi del profilo Multi con una gamma di funzionalità informative e dispositive più evolute, rivolte ad imprese di grandi dimensioni che operano anche in ambito internazionale e necessitano di una gestione avanzata dei dati.

Per l'apertura di un Collegamento Passivo (CBI), il servizio che consente al cliente di operare sui rapporti di conto corrente aperti presso la nostra Banca (in questo caso in qualità di Banca Passiva), tramite servizio/prodotto offerto da altra Banca (in questo caso in qualità di Banca proponente), è necessario essere titolari di una versione di YouBusiness Web, MONO, MULTI o PLUS.

Alla Clientela che non desidera sottoscrivere una delle suddette versioni, per poter aprire un collegamento passivo CBI, viene fornito l'accesso a YouBusiness Web nella versione BASE per consultare la fattura relativa al servizio richiesto. La versione BASE propone un numero limitato di funzionalità (utilità, messaggistica, Monitoraggio Flussi CBI), senza costi aggiuntivi per il Cliente. La versione BASE è offerta esclusivamente in abbinamento al Collegamento Passivo (CBI) e non è vendibile separatamente.

YouBusiness Web prevede l'emissione di fattura con frequenza mensile, con facoltà di emettere un'unica fattura per più mesi. Per le condizioni applicate alle operazioni effettuate con YouBusiness Web si vedano i fogli informativi dei rapporti collegati.

Sicurezza e accesso a YouBusiness Web

Per accedere a YouBusiness Web è necessario inserire il **Codice utente**, la **Password** ed il **Codice PIN**.

Il Codice PIN è richiesto anche in fase di autorizzazione delle disposizioni.

Il Codice PIN è un codice a tempo monouso generato dal dispositivo di sicurezza.

Il dispositivo di sicurezza è obbligatorio per accedere ed operare con YouBusiness Web.

Per la versione MONO è previsto solo un dispositivo di sicurezza, il dispositivo primario, associato all'utente Operatore Master. Per le versioni MULTI e PLUS, oltre al dispositivo primario, è possibile richiedere ulteriori dispositivi detti secondari per eventuali utenti profilati.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (canone, commissioni e altre spese di servizio, ecc.);
- rischi legati all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali l'interruzione, il rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet o alla rete telefonica;
- smarrimento, sottrazione ed eventuale utilizzo fraudolento dei codici di riconoscimento per l'accesso e l'operatività del servizio e del dispositivo di sicurezza, prima che il cliente ne richieda il blocco;
- smarrimento o furto di apparecchiature elettroniche che conservino la memorizzazione dei codici di riconoscimento per l'accesso e l'operatività del servizio;
- interruzioni, sospensioni o anomalie di servizio, per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca (blocco dei flussi dati da parte dei Fornitori, interruzioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica o del Centro Messaggi del gestore telefonico, ecc.);
- ritardo o mancata esecuzione di transazioni causata dalle interruzioni di cui al punto precedente;
- variazione dei tassi di cambio per operazioni regolarizzate in valuta estera;
- rischi connessi ad una parziale conoscenza delle regole di funzionamento dei servizi dispositivi o degli strumenti richiesti per l'utilizzo del servizio (uso di base del personal computer, degli applicativi, di un telefono cellulare, ecc.).

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Le condizioni di seguito espresse sono da intendersi IVA esclusa.

VERSIONE MONO

▪ canone mensile	11,00 €
▪ attivazione una tantum	33,00 €
▪ disattivazione una tantum	0,00 €
▪ intervento tecnico su richiesta	180,00 €
▪ canone mensile multiazienda	10,00 €
▪ periodicità' addebito canone	trimestrale

Dispositivo di Sicurezza

▪ dispositivo di sicurezza primario (operatore master)	0,00 €
▪ mancata riconsegna o danneggiamento del dispositivo di sicurezza	12,00 €

Collegamento passivo (CBI)

▪ canone mensile collegamento passivo (se attivato)	10,00 €
▪ canone multiazienda collegamento passivo (se attivato)	10,00 €

VERSIONE MULTI

▪ canone mensile	18,00 €
▪ attivazione una tantum	33,00 €
▪ disattivazione una tantum	0,00 €
▪ intervento tecnico su richiesta	180,00 €
▪ canone mensile multiazienda	10,00 €
▪ periodicità' addebito canone	trimestrale

Dispositivo di sicurezza

▪ dispositivo di sicurezza primario (operatore master)	0,00 €
▪ dispositivo di sicurezza secondario (altri utenti)	12,00 €
▪ mancata riconsegna o danneggiamento del dispositivo di sicurezza	12,00 €

Gestione Traffico Extra Gruppo Banco BPM (CBI)

▪ percentuale traffico a carico azienda (cbi)	100,0000 %
▪ importo unitario disposizioni inviate (cbi)	0,0550 €
▪ importo unitario esiti ricevuti (cbi)	0,0330 €
▪ importo unitario record estratto conto (cbi)	0,0330 €
▪ CANONE MENSILE RECUPERO COSTI DI GESTIONE	500,00 €
<i>(voce alternativa alle altre condizioni "Gestione Traffico Extra Gruppo Banco BPM CBI")</i>	

Collegamento passivo (CBI)

▪ canone mensile collegamento passivo (se attivato)	10,00 €
▪ canone multiazienda collegamento passivo (se attivato)	10,00 €

VERSIONE PLUS

▪ canone mensile	26,00 €
▪ attivazione una tantum	33,00 €
▪ disattivazione una tantum	0,00 €
▪ intervento tecnico su richiesta	180,00 €
▪ canone mensile multiazienda	10,00 €
▪ canone mensile schedulatore	20,00 €
▪ canone mensile archivi estesi	10,00 €
▪ canone mensile importazione/esportazione dati estesa	10,00 €
▪ periodicità addebito canone	trimestrale

Dispositivo di sicurezza

▪ dispositivo di sicurezza primario (operatore master)	0,00 €
▪ dispositivo di sicurezza secondario (altri utenti)	12,00 €
▪ mancata riconsegna o danneggiamento del dispositivo di sicurezza	12,00 €

Gestione Traffico Extra Gruppo Banco BPM (CBI)

▪ percentuale traffico a carico azienda (cbi)	100,0000 %
▪ importo unitario disposizioni inviate (cbi)	0,0550 €
▪ importo unitario esiti ricevuti (cbi)	0,0330 €
▪ importo unitario record estratto conto (cbi)	0,0330 €
▪ CANONE MENSILE RECUPERO COSTI DI GESTIONE	500,00 €
<i>(voce alternativa alle altre condizioni "Gestione Traffico Extra Gruppo Banco BPM CBI")</i>	

Collegamento passivo (CBI)

▪ canone mensile collegamento passivo (se attivato)	10,00 €
▪ canone multiazienda collegamento passivo (se attivato)	10,00 €

VERSIONE BASE

Versione offerta esclusivamente in abbinamento al collegamento passivo (CBI), non vendibile separatamente.

▪ canone mensile	0,00 €
▪ attivazione una tantum	0,00 €
▪ disattivazione una tantum	0,00 €
▪ canone mensile multiazienda	0,00 €
▪ periodicità addebito canone	trimestrale

Dispositivo di Sicurezza

▪ dispositivo di sicurezza primario (operatore master)	0,00 €
▪ mancata riconsegna o danneggiamento del dispositivo di sicurezza	12,00 €

Collegamento passivo (CBI)

▪ canone mensile collegamento passivo (se attivato)	10,00 €
---	---------

- canone multiazienda collegamento passivo (se attivato)

10,00 €

Informazioni particolari (valide per tutte le versioni)

- frequenza di invio del documento di sintesi

minima annuale

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il presente contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere dal contratto, o - se non diversamente regolato - dai singoli servizi messi a disposizione tramite il Portale, in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta. Nel caso, tuttavia, di recesso della Banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio", un preavviso non inferiore a due mesi.
E' fatto salvo il diritto per la Banca di recedere dal contratto anche senza preavviso di due mesi, dandone immediata comunicazione al Cliente, qualora ricorra un giustificato motivo che comporti, a giudizio della Banca, l'improseguibilità del rapporto, fermo il diritto per la Banca di esigere il pagamento degli importi ancora dovuti.
3. In seguito al recesso, resta a carico del Cliente l'onere di avvisare prontamente le altre eventuali parti interessate ai rapporti collegati al nel Servizio.
4. La Banca resterà tenuta ad erogare il Portale e servizi con esso attivati fino alla data prevista per l'operatività del recesso nonché a gestire i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso, senza ulteriori oneri e/o aggravii per il Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta presso la propria filiale. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e

specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve “reclamo banca” – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve “reclamo finanza” – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d’investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l’attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d’investimento).

L’impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell’1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l’Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all’ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l’intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell’ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione “Mediazione e Formazione” o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la 4 Edizione 03/2021 compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Archivi dati estesi	Maggiore profondità temporale dell'archivio dati disponibile on line.
Banca Passiva	Banca che scambia i flussi elettronici con il cliente tramite la banca proponente.
Banca Proponente	Banca che offre il servizio CBI, ne garantisce la corretta erogazione, realizza e gestisce il collegamento ed il colloquio con il cliente.
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
CBI – Corporate Banking Interbancario	<p>Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti (modalità multibanca). Il servizio CBI consente, infatti, di scambiare, con la banca proponente (che offre il servizio) e con le altre banche (dette banche passive), flussi elettronici dispositivi (incassi e pagamenti) ed informativi, (esiti delle disposizioni d'incasso e rendicontazioni).</p> <p>Realizzato con il coordinamento dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), si propone di garantire alla clientela imprenditoriale adeguati livelli di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto delle regole. In particolare, il CBI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto; - fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali; - utilizza sempre lo stesso standard di comunicazione; - fornisce un servizio basato sulla cooperazione delle banche, senza ridurre gli spazi competitivi.

CBI – Customer to Business Interaction	<p>Al Consorzio Customer to Business Interaction partecipano l'Associazione Bancaria Italiana e le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati ad operare, sulla base delle proprie leggi nazionali e delle regole europee, nell'area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.</p> <p>Il Consorzio ha per oggetto la manutenzione ed aggiornamento dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela, per l'erogazione del Servizio CBI - Corporate Banking Interbancario (di seguito "Servizio CBI"), nonché la definizione delle regole e degli standard tecnici e normativi del servizio.</p> <p>Il Consorzio svolge altresì attività di certificazione dei soggetti abilitati ad operare sulla rete, interposti tra i consorziati e la clientela nell'erogazione del Servizio CBI (Soggetti Tecnici del Consorzio).</p>
Codice Utente e Password	<p>Codici identificativi per l'accesso al servizio. Le caratteristiche dei codici sono specificate negli appositi moduli contrattuali.</p>
Collegamento passivo (CBI)	<p>E' il servizio CBI offerto in qualità di Banca Passiva.</p>
Delega F24	<p>La Delega F24 è stata introdotta nel sistema bancario dal 01/01/1999 e consente di pagare tributi di diversa natura (Fisco, INPS, Regioni, Enti locali, INAIL e altri enti previdenziali ed assicurativi) e di effettuare le richieste di compensazione.</p> <p>Attualmente è anche possibile versare le imposte ICI nei Comuni che hanno deliberato tale possibilità. La trasmissione telematica della delega F24 è regolata da specifiche norme previste dal circuito CBI.</p>
Dispositivo di sicurezza YBW	<p>Dispositivo di autenticazione che genera codici "a tempo" monouso (Codici PIN), da utilizzare in fase di accesso e di autorizzazione delle disposizioni. Il dispositivo viene detto primario se associato all'utente master, i dispositivi associati agli eventuali ulteriori utenti del Portale, eventualmente profilati sono detti secondari.</p>
Importazione/Esportazione dati estesa e conversione	<p>Possibilità di importare ed esportare dati (informativi e dispositivi) di elevate dimensioni e di convertire i flussi nei nuovi standard XML.</p>
Mav – Pagamento mediante avviso	<p>Procedura interbancaria standardizzata di incasso, utilizzata per pagamenti non preventivamente domiciliati presso una banca.</p>
Modalità multiazienda	<p>Gestione di più realtà aziendali attraverso un unico collegamento telematico.</p>
Modalità multiutente (gestione profilatura)	<p>Possibilità di gestire, tramite la "Profilatura utente", modalità di accesso al servizio personalizzate in base alla figura professionale interessata (es. titolare, impiegati commerciali, amministrativi, ecc.).</p>
Monitoraggio flussi CBI	<p>E' la funzionalità di YouBusiness Web che permette di verificare il corretto invio dei flussi informativi verso la banca proponente, quando eroghiamo il servizio di banca passiva (collegamento passivo CBI).</p>
Piattaforma Internet Based	<p>Piattaforma che avvalendosi della rete internet non necessita dell'installazione di alcuna applicazione sulla rete locale o direttamente sul computer.</p> <p>Per collegarsi alla piattaforma è sufficiente accedere ad un sito pubblico tramite il proprio browser e digitare i codici di accesso, se richiesti.</p> <p>Ogni implementazione della piattaforma viene resa disponibile a tutti gli utenti, senza dover effettuare alcuna operazione di aggiornamento.</p>

Remote Banking	Per Remote Banking si intende l'insieme di servizi automatizzati che permettono ai clienti, grazie all'uso di terminali (Personal Computer) e della rete internet, di collegarsi alla banca presso la quale intrattengono il conto corrente ed effettuare una serie di operazioni bancarie.
RiBa - Ricevuta Bancaria Elettronica	Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il pagamento presso la banca domiciliataria può avvenire con modalità diverse dall'addebito in conto.
Schedulatore	Software che consente di automatizzare lo scarico dei dati informativi sul computer del cliente e l'importazione delle disposizioni in YouBusiness Web.
SDD - SEPA Direct Debit	<p>Il SDD è uno strumento che consente ad un soggetto creditore di incassare, a scadenza e con accredito diretto sul proprio conto corrente, le somme in euro vantate nei confronti dei propri debitori in possesso, a loro volta, di un conto di pagamento aperto presso Banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA).</p> <p>E' obbligo del Creditore utilizzare il servizio SDD unicamente dopo aver raccolto specifica autorizzazione (definita "mandato") dal soggetto debitore.</p> <p>Sono previste due tipologie di SDD: SDD Core e SDD B2B.</p> <p>Per entrambe le tipologie di incasso il creditore deve, tra le diverse informazioni obbligatoriamente richieste, specificare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> il codice "IBAN" relativo al conto corrente del soggetto debitore; l'indicazione della tipologia di incasso specificando se "ricorrente" (tipicamente a fronte di bollette telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale) o "singolo" (per il saldo di specifica fattura commerciale); il "Creditor Identifier", codice che lo identifica in maniera univoca a livello europeo (per l'Italia è determinato sulla base del codice fiscale/partita IVA). <p>E' obbligo del creditore inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.</p> <p>Le disposizioni di incasso SDD:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono essere inviate alla Banca esclusivamente mediante collegamento telematico; devono rispettare lo standard XML CBI (standard ISO 20022). E' previsto che la Banca svolga – a fronte di eventuale corrispettivo da parte del creditore – attività di normalizzazione delle disposizioni SDD telematiche non conformi a tale requisito tecnico. <p>Le disposizioni di incasso SDD possono essere richiamate prima della data scadenza, prorogate nella data scadenza o stornate al debitore dopo la data regolamento, secondo quanto previsto nella sezione tempistiche per la clientela.</p>